



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 23/10/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 10.09.2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio (agli atti); con effetto dal 30.09.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 60 rate su 120 (come da liberatoria in atti e pacifico tra le parti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata degli interessi e degli oneri; in data 26.02.2020 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo.

Sul contratto risultano timbro e firma di due soggetti appartenenti alla rete distributiva: trattasi di un intermediario finanziario ex art 106 T.U.B. e (verosimilmente) di un agente in attività finanziaria.

Dal conteggio estintivo (agli atti) risulta già abbuonato l'importo di Euro 325,20 a titolo di "Commissioni della Mandataria per la gestione del finanziamento" (come precisato dall'Intermediario resistente nelle controdeduzioni) ed Euro 132,00 a titolo di "oneri convenzione ATC".

La parte ricorrente domanda la restituzione degli interessi e degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito per complessivi Euro 1.278,99, di cui Euro 325,20 a titolo di "Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento" ed Euro 813,00 a titolo di "Provvigioni all'intermediario del credito"; oltre agli interessi legali sulle somme ripetute. Parte ricorrente ha poi contestato la legittimità della commissione di estinzione anticipata, pari ad Euro 140,79, e pertanto ne ha chiesto il rimborso.



Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha sostenuto che l'unica voce rimborsabile sarebbe quella relativa alle "Commissioni della Mandataria per la gestione del finanziamento"; ha svolto considerazioni sulla non rimborsabilità dei costi *up front* in quanto riferiti alla sola fase preliminare del finanziamento; ha criticato l'applicabilità della sentenza *Lexitor* nell'ordinamento interno; si è infine opposto al rimborso della commissione di estinzione anticipata. Ha dunque domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

In data 3.09.2020 parte ricorrente ha presentato le proprie repliche, svolgendo considerazione sulla rilevanza della sentenza "*Lexitor*" nel caso in esame. Parte ricorrente ha quindi confermato le richieste avanzate con il ricorso.

DIRITTO

Quanto alle commissioni e agli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, perché non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, occorre esaminare le singole voci.

La voce "Commissioni a [nome intermediario] (...) per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" (lett. "a" della tabella "importo totale dovuto dal consumatore" di cui al contratto in atti) per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF dev'essere qualificata *up-front*, posto che l'attività retribuita si esaurisce con la concessione del finanziamento e non sono previsti incombeni e operazioni capaci di prolungarsi oltre.

La voce "Commissioni a [nome intermediario] (...) per la gestione del finanziamento" (lett. "b" della predetta tabella, in atti) è chiaramente rivolta a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto sicché, tenuto conto dell'orientamento dei Collegi territoriali formatosi su clausole di analogo tenore, deve giudicarsi *recurring*; tale natura non è peraltro controversa tra le parti posto che l'importo di Euro 325,20 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale commissione.

Quanto alle "spese di incasso quote" (lett. "f" della tabella in atti), tale voce deve giudicarsi *recurring*, atteso che il contratto stesso ne prevede il relativo rimborso con criterio lineare *pro rata* in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l'importo di Euro 132,00, abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo, corrisponde alla quota non maturata di detta commissione. Quanto alla clausola "Provvigioni all'intermediario del credito" (lett. "c" della medesima tabella "importo totale dovuto al consumatore", agli atti), essa non risulta accompagnata da alcuna specificazione e descrizione dell'attività remunerata. In tali casi la valutazione dei Collegi territoriali si basa sul soggetto concretamente intervenuto: in particolare, clausole d'analogo tenore sono giudicate *up-front* qualora risulti intervenuto un agente in attività finanziaria, *recurring* in caso di intermediario *ex art. 106 TUB*, considerata l'ampiezza delle attività a quest'ultimo consentite, anche di natura ricorrente. Cionondimeno, nella qualificazione di dette clausole viene assegnato rilievo anche all'allegato al modulo informativo SECCI consegnato al cliente (la firma "per ricevuta" sul modulo si riferisce anche al suo allegato) e *ad abundantiam* all'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito: se nell'allegato al SECCI l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del prestito, le provvigioni in questione sono considerate quale costo *up-front*, indipendentemente dal soggetto in concreto intervenuto, posto che la clausola non può più reputarsi priva di descrizione.



Nel caso di specie parte resistente ha prodotto l'allegato al SECCI da cui emerge che l'attività dell'intermediario intervenuto s'era limitata alla fase strettamente prodromica e di perfezionamento del prestito, sicché la clausola in questione non può che stimarsi – per orientamento condiviso presso i Collegi territoriali ABF – di natura *up-front*.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,81%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,57%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. Mandataria per il perfezionamento - lett. A				650,40	Upfront	27,57%	179,34		179,34
Comm. Mandataria per la gestione - lett. B				650,40	Recurring	50,00%	325,20	325,20	0,00
Provvigioni intermediario del credito - lett. C				1.626,00	Upfront	27,57%	448,36		448,36
Spese incasso quote				264,00	Recurring	50,00%	132,00	132,00	0,00
Totale				3.190,80					627,70

L'importo, pari ad Euro 627,70, è inferiore a quello domandato (Euro 1.278,99), avendo parte ricorrente erroneamente applicato il criterio di quantificazione *pro rata temporis* anche con riguardo alla "Commissione per il perfezionamento del finanziamento" ed alle



provvigioni all'intermediario del credito che, per quanto sopra detto, hanno natura *up-front* e ha incluso nella propria richiesta le commissioni di anticipata estinzione (di cui subito). Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

In ordine alla richiesta di rimborso della penale applicata al momento dell'estinzione anticipata del prestito, pari ad Euro 140,79, va osservato che all'epoca di tale estinzione e del rimborso integrale del finanziamento era già in vigore l'attuale disposto dell'art. 125-sexies TUB (vigente dal 19.09.2010), il cui secondo comma stabilisce che "in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito".

L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto". Il successivo terzo comma esclude che tale indennizzo sia dovuto "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro" (oltre che in altre ipotesi nel caso di specie non rilevanti).

Al momento dell'estinzione del prestito, la vita residua del contratto era superiore ad un anno, come risulta dal conteggio estintivo agli atti, e l'importo di Euro 140,79 non supera l'1% del capitale residuo, sicché la penale applicata è conforme a quanto disposto dal citato secondo comma dell'art. 125-sexies T.U.B. Nel caso di specie, d'altronde, non ricorre l'ipotesi di esclusione da ultimo citata, posto che il debito residuo è in ogni caso superiore ad Euro 10.000,00.

L'orientamento prevalente dei Collegi ABF (Cfr. Coll. coord. n. 5909/2020), peraltro, è nel senso di ritenere dovuta la commissione di estinzione anticipata a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che l'indennizzo preteso sia obiettivamente ingiustificato. Nel caso di specie, in assenza di una siffatta allegazione, la domanda di ripetizione dell'indennizzo a favore del finanziatore, pari ad Euro 140,79, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 627,70 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA